

Davide Aufiero

MATERIE ESPLOSIVE



FONTI NORMATIVE
CLASSIFICAZIONE ART.82 R.E.T.U.L.P.S.
LICENZE



WWW.ADRCORSI.COM

Dello stesso autore:

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR

seconda edizione

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - www.adrcorsi.com di Davide Aufiero



WWW.ADRCORSI.COM

Davide Claudio Francesco Aufiero

email: info@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02

PREMESSA

Numerosissime sono le norme nazionali e di internazionali che coinvolgono gli esplosivi e la loro gestione, spesso diventa può sembrare di ritrovarsi in un ginepraio in cui è difficile uscirne, si riporta un elenco non esaustivo di tutte le norme che ruotano attorno agli esplosivi e fuochi artificiali:

- TULPS.
- RETULPS.
- R.D. 18 giugno 1899, n. 232 Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplosive.
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave.
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
- D.R.R. 20 marzo 1956, n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
- D.M. 21 aprile 1979 Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
- D.M. 10 gennaio 1985. Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in containers.
- D.M. 10 gennaio 1985 Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili.
- L. 29 maggio 1985, n. 294 Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescio o distruzione d'ordigni esplosivi.
- D.M. 4 settembre 1996 Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
- D.M. 20 settembre 1986 Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco o il trasbordo di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).
- D.M. 30 dicembre 1992, n. 571 Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
- D.L. 2 gennaio 1997, n. 7 Recepimento della direttiva 93/11 S/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
- D.M. 23 settembre 1999.
- L. 20 dicembre 2000 n. 420, Convenzione esplosivi al plastico e in fogli.
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272
- Direttiva Europea 2004/57/CC-del 24 aprile 2004 (artifici, esplosivi civili)
- Circolare 5 maggio 2005, n. 557 sul recepimento della direttiva 2004/57/CC
- D.L. 27 luglio 2005 n. 144 (detonatori, elettrici).
- D.M. 15 agosto 2005 sui detonatori elettrici.
- L. 25 gennaio 2006, n. 29.
- Circolare 557/PAS.12982.D(22) del 13 febbraio 2006 su detonatori elettrici
- Direttiva 2007/23/CE.
- D.lgs. 4 aprile 2010, n. 58. Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
- D.M. 9 agosto 2011 e 26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 e 14 maggio 2014. Modifiche agli Allegati B e C al Reg. TULPS.
- L. 15 ottobre 2013 n. 119 - Conversione in legge D.L. 93/2013 - Art. 9-bis Artifici pirotecnici.
- Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della COMMISSIONE del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
- Circolare Ministero dell'Interno 20 maggio 2014. Integrazione della circolare n. 559/c5055. XV,A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS.
- D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 8. Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

- D.M. 9 agosto 2011 - Modifiche allegati A, B, C Reg. al TULPS.
- Reg. (CE) 15-1-2013 n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
- Circolare 14-8-2014 con elenco dei precursori di cui Reg. (CE) 15-1-2013 n. 98/2013
- D.L. 22 agosto 2014 n. 119 - Ripristino Commissioni Esplosivi
- Decreto ministeriale 19 novembre 2014 Commissioni esplosivi; mod. da D.M. 17 marzo 2015.
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 741, art. 3 che stabilisce le sanzioni penali relative ai precursori q D. L. 18 febbraio 2015, n. 7, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha introdotto due nuovi articoli nel codice penale per regolare la circolazione dei cosiddetti precursori degli esplosivi.
- Circolare 557/PAS/U/0045997/XV.H.MAS-SA(53)5 del 1° aprile 2015 - Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile- Indicazioni operative e gestione delle scorte
- D.lgs., 28 giugno 2015, h. 105. Recepimento direttiva 2012/18/UE relative al controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
- D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
- Circolare Ministero dell'Interno del 14 agosto 2015, Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce.
- D.lgs. 7 gennaio 2016, n. 1. Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici
- D.M. 12 maggio 2016, n. 101. Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123
- D.lgs. 19 maggio 2016, n. 81. Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Tabella in G.U. n. 121/2016
- Circ. 5 luglio 2016. Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato
- D.M. 16 agosto 2016. Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza
- Circ. 14 ottobre 2016. Pubblicazione del D.M. 16 agosto 2016 recante modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza
- Regolamento (UE) 2019/1148 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 sui precursori degli esplosivi.

CLASSIFICAZIONE

L'art. 82 del Reg TULPS, nel testo originario, suddivideva tutti gli esplosivi in 5 categorie; quelli riconosciuti erano elencati nello Allegato A del Regolamento e ciò è stato confermato dal D.M. 272/2002, con gli opportuni adattamenti alla normativa europea.

Per l'art. 82. - I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 3) detonanti e prodotti affini esplodenti;
- 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici che a sua volta si suddivide in :
 - Gruppo A:
 - bossoli innescati per artiglieria;
 - spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
 - spolette a doppio effetto per artiglieria;
 - cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
 - cartucce per armi comuni e da guerra.
 - Gruppo B:
 - micce a lenta combustione o di sicurezza;
 - cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
 - accenditori elettrici;
 - accenditori di sicurezza.
 - Gruppo C:
 - giocattoli pirici.
 - Gruppo D:
 - manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
 - manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
 - manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
 - manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso.
 - Gruppo E:
 - munizioni giocattolo;
 - air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni e aggiornamenti;
 - bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
 - inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
 - manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
 - cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

LICENZE VARIE

La fabbricazione, il deposito, la vendita ed il trasporto dei fuochi pirotecnici sono ammissibili con rilascio di licenza da parte del Prefetto, ai sensi dell'art.47 del TULPS.

Le licenze per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di II e III categoria, nonché di I categoria contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, sono rilasciate dal Ministro dell'Interno (art. 46 del TULPS).

Le licenze per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di IV e V categoria, nonché di I categoria NON contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, sono rilasciate dal Prefetto (art. 47 del TULPS).

Le domande per ottenere la "licenza per la vendita" devono essere compilate ai sensi dell'art.92 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Le "licenze per il trasporto" sono rilasciate in calce all'«avviso di spedizione», ai sensi dell'art. 94 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS. Le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze sono determinate dall'Allegato "C" al citato Regolamento ai sensi dell'art. 83 dello stesso.

Ai sensi dell'art. 97 (riferito ai privati) del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, e del punto 3, Capitolo I, Allegato C al precitato Regolamento, il trasporto di articoli pirotecnici (della IV categoria e della V categoria, gruppo C), è ammesso senza licenza, fino a kg 25 in peso lordo, escluso l'imballaggio.

Per quantitativi maggiore di kg 25 richiesta la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

Ai sensi del predetto art. 97, come modificato dal decreto 272/2002, i prodotti esplosivi della V categoria gruppo D fino a 5 kg netti e della V categoria gruppo E in quantità illimitata, possono essere acquistati, trasportati, ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 98 (riferito alle attività economiche) del Regolamento per l'esecuzione del TULPS:

- per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti della V categoria, gruppi "A" - "B" e "C" è richiesto il possesso delle autorizzazioni (licenze di P.S.) di cui al TULPS e suo regolamento;
- per i prodotti esplosivi della V categoria, gruppo D, sono richieste le licenze di fabbricazione e di deposito, mentre NON sono richieste licenze per le attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego;
- per i prodotti esplosivi della V categoria, gruppo E, sono richieste le licenze di fabbricazione, mentre NON sono richieste licenze per le attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione e impiego;
- non è richiesta la licenza per la minuta vendita per la detenzione e la vendita fino a kg 25 netti di prodotti della V categoria, gruppo D e fino a kg 10 netti di prodotti della V categoria, gruppo E purché contenuti nelle loro confezioni originali.

Licenze per categoria V- schema

Non è considerata la minuta vendita.

Sottocategoria V	Fabbricazione	Deposito	Vendita	Trasporto professionale	Importazione ed esportazione
Gruppo A (es. cartucce attive)	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza
Gruppo B (es. micce di sicurezza cioè a lenta combustione, accenditori)	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza
Gruppo C (giocattoli pirici)	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza	Licenza
Gruppo D	Licenza	Libero	Libero	Libero	Libero
Gruppo E	Licenza	Libero	Libero	Libero	Libero

